CAMERA DEI DEPUTATI N. **4160**-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

presentata alla Presidenza il 9 giugno 1998

(Relatore: **NICCOLINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 17 settembre 1997 (v. stampato Senato n. 2544)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO
E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

E CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
E DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(BERLINGUER)

—

Concessione di un contributo volontario
all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 24 settembre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI !

1. *Contenuto del disegno di legge.*

Il disegno di legge prevede la concessione di un contributo pari a 6 miliardi, per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA). L'Italia è membro fondatore dell'Agenzia e sesto contribuente al bilancio ordinario con il 5,3 per cento del totale.

Si è cominciato a riflettere sull'utilità di un organismo come l'AIEA subito dopo l'apparizione dell'arma atomica. Nel 1946 gli Stati Uniti lanciano l'idea di un'organizzazione che impedisca la diffusione dell'uso bellico dell'energia nucleare, ma è solo dopo che anche URSS e Gran Bretagna sono diventate potenze nucleari che si inizia effettivamente a progettare un'agenzia il cui scopo sia di utilizzare l'energia atomica per scopi pacifici. Si arriva così, nel 1957, alla fondazione dell'AIEA, che per statuto ha l'obiettivo di contribuire affinché l'energia atomica venga utilizzata a scopi pacifici, per migliorare la salute e la prosperità, e non venga invece impiegata a fini militari.

A tal fine l'AIEA, cui aderiscono 127 Stati, svolge anche il ruolo di ispettorato internazionale per l'applicazione delle misure di sicurezza nel settore nucleare e di verifica delle misure e dei programmi del nucleare civile, come agenzia specializzata delle Nazioni Unite.

Oltre che di contributi obbligatori, l'AIEA beneficia di contributi volontari, che alimentano uno speciale Fondo per l'assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo, che è principalmente destinato a finanziare progetti nel settore delle applicazioni non militari delle tecnologie energetiche, come dissalazione delle acque, lotta ai parassiti di piante ed animali, sterilizzazione di derrate alimentari, idrologia, controllo degli agenti inquinanti, miglioramento delle colture vegetali. Tali programmi di assistenza tecnica sono altresì rivolti a migliorare i controlli sulla sicurezza degli impianti nucleari.

Il fondo di assistenza tecnica, nel quale confluirebbe il contributo italiano, svolge una duplice funzione: rientra nelle iniziative multilaterali di cooperazione allo sviluppo nel settore delle applicazioni innovative di rilevante interesse per i Paesi in via di sviluppo e consente di destinare maggiori risorse del bilancio ordinario dell'Agenzia ai controlli di salvaguardia contro la proliferazione delle armi nucleari. Infatti, l'AIEA, potendo contare su un apposito fondo per l'assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo, può destinare, dal bilancio ordinario, una quota maggiore di disponibilità finanziarie a tali controlli. Va inoltre rilevato che gli stessi Paesi in via di sviluppo aderenti all'Agenzia (in alcuni dei quali possono essere presenti rischi di proliferazione nucleare) sono più motivati, attraverso i programmi di assistenza tecnica loro destinati, ad una accettazione dei controlli da parte dell'AIEA.

L'Italia non versa contributi volontari all'AIEA dal 1988, pur avendo approvato, in sede di Conferenza generale, l'ammontare del Fondo per l'anno scorso (pari a 68 milioni di dollari), e con esso la quota di partecipazione dell'Italia, che è di circa 3,5 milioni di dollari, pari a circa 6 miliardi di lire. Tale circostanza è stata sin qui giustificata con il contributo che l'Italia versava al Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, fino al 1994 dipendente

dall'AIEA. Ma con il passaggio del Centro all'UNESCO, la posizione dell'Italia appare anomala e penalizzante in termini di profilo e di prestigio politico nell'ambito dell'Agenzia, nonché in termini di mancati ritorni scientifici ed industriali.

Il contributo italiano risponde a due esigenze: da un lato si inserisce nella politica di cooperazione allo sviluppo attuata attraverso i programmi multilaterali, dall'altro fornisce un sostegno alla lotta contro la proliferazione nucleare, di cui l'AIEA è principale strumento.

2. *Attività istruttoria svolta dalla Commissione.*

In Commissione si è unanimemente ritenuto che l'AIEA svolga un ruolo rilevante nella promozione dell'uso per fini pacifici dell'energia nucleare. È stato inoltre rilevato come la cooperazione internazionale in tale settore costituisca un importante deterrente rispetto all'impiego dell'energia nucleare per scopi militari.

L'opportunità di erogare un contributo finanziario all'AIEA non è stata contestata da alcuno e si è in proposito sottolineato come in tal modo l'Italia adempia ad un preciso impegno assunto in ambito internazionale.

In Commissione è stato peraltro rilevato come l'utilizzo dell'energia nucleare per scopi pacifici debba avvenire garantendo l'equilibrio dei rapporti nord-sud, la sicurezza degli impianti e la salvaguardia dell'ambiente. Desta in tal senso preoccupazione l'esistenza in Europa di numerose centrali nucleari inattive o comunque obsolete il cui smantellamento richiede ingenti investimenti. Nel corso dell'esame è stato osservato come tali problematiche potrebbero essere affrontate dall'Assemblea attraverso l'approvazione di un ordine del giorno.

3. *Pareri espressi dalle altre Commissioni.*

La Commissione affari costituzionali e la Commissione cultura hanno espresso parere favorevole. Nel testo della Commissione è stato recepito il parere favorevole con condizioni espresso dalla Commissione bilancio. La Commissione attività produttive ha espresso parere favorevole con talune osservazioni che potrebbero essere recepite nell'ordine del giorno menzionato al punto 2.

NICCOLINI, *Relatore.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che l'articolo 2 sia sostituito dal seguente:

« ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 6.000 milioni annui per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede quanto a 6.000 milioni per l'anno 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto a lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di impegnare il Governo a verificare e comunicare al Parlamento, anche alla luce dei recenti eventi nell'area asiatica, i seguenti aspetti:

a) la reale incisività della AIEA nell'indirizzo ad uso non bellico delle tecnologie nucleari;

b) l'effettiva destinazione dei fondi alle finalità istituzionali;

c) la presenza delle industrie e delle tecnologie italiane nei programmi della AIEA.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. È autorizzata la concessione del contributo volontario all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nella misura complessiva di 18.000 milioni di lire, da erogare in tre quote annuali di 6.000 milioni di lire per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 6.000 milioni annue per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.	1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 6.000 milioni annue per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede**, quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 1997,** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri**, e quanto a lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.**
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	2. Il Ministro del tesoro**, del bilancio e della programmazione economica** è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 3.	ART. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	*Identico.*

PAGINA BIANCA

DDL13-4160A
Lire 500